



PROSSIMI INCONTRI di Mario Schiavon

Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da ENPAPI ed i Collegi IPASVI e le Università.

Di seguito i prossimi incontri:

- Incontro organizzato dall'Università degli Studi di Torino, che si terrà il prossimo 4 ottobre, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, presso l'Aula 10 della sede del Corso di Laurea in Infermieristica, Corso Svizzera 161 - TORINO.
- Incontro organizzato dall'Associazione Associare, che si terrà il prossimo 7 ottobre, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, presso la Sala Congressi dell'Hotel San Domenico, Via Roma 14 - MATERA.
- Incontro organizzato dall'Università degli Studi di Torino, che si terrà il prossimo 10 ottobre, dalle ore 09.00 alle ore 16.30, presso l'Aula Magna dell'Istituto Rosmini, Via Rosmini 4/A - TORINO.
- XXIII Congresso CID, che si terrà il prossimo 11 ottobre, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, presso la Sala Auditorium del Centro Congressi Molo IV - Punto Franco Vecchio c/o Mag. 1 - Molo IV - entrata da Piazza Duca degli Abruzzi - TRIESTE.
- Incontro organizzato dal Collegio IPASVI di Chieti, che si terrà il prossimo 13 ottobre, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, presso l'Auditorium Rettorato, Via dei Vestini 31 - CHIETI.
- XXIII Congresso Nazionale SIA, che si terrà dal 12 al 14 ottobre, presso il Palazzo Mauro De Andrè - RAVENNA.

INTERVENTO IN CASO DI STATO DI BISOGNO di Mario Schiavon

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha facoltà di erogare sussidi, in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, causato da:

- a) sospensione o riduzione forzata dell'attività professionale, per almeno tre mesi, a causa di malattia, infortunio;
- b) decesso dell'iscritto o del pensionato, da cui derivino gravi difficoltà finanziarie al coniuge ed ai figli minori, ovvero ai figli inabili al lavoro, se a carico del de cuius al momento della morte;
- c) malattia o infortunio dell'iscritto o pensionato, ovvero di appartenenti al nucleo familiare del medesimo ed a suo carico, per far fronte alle quali siano affrontate spese non coperte dal SSN o da altri Enti;
- d) inabilità temporanea al lavoro, prolungata per almeno tre mesi.

L'effettivo stato di bisogno dei richiedenti è accertato dal Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo ritenuto utile. Al fine dell'accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la domanda. Per determinare la misura della prestazione il Consiglio fa riferimento alla documentazione attestante lo stato economico e di salute del richiedente, determinando caso per caso la misura del sussidio riconosciuto ai richiedenti in relazione alle esigenze dell'interessato ed alle disponibilità economiche dell'Ente. L'importo sarà comunque compreso tra un minimo di 2.500 euro ed un massimo di 12.000 euro.

I beneficiari della prestazione assistenziale sono gli iscritti contribuenti, che alla data di presentazione della domanda abbiano maturato almeno due anni di anzianità contributiva, i titolari di trattamento pensionistico diretto, indiretto o di reversibilità, nonché i titolari di assegno di invalidità erogati dall'Ente, in regola con la posizione contributiva.

La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all'Ente entro 180 giorni decorrenti dal giorno in cui è cessato l'evento che è causa dello stato di bisogno, ovvero dal giorno in cui è cessata la menomazione della capacità lavorativa, comunque entro e non oltre il 31/12/2017.

Qualsiasi ulteriore informazione, compresa la modulistica, è reperibile sul sito internet dell'Ente nella sezione dedicata all'Assistenza.

TUTELA DELLA MATERNITA' PER LE ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI: I CASI DI INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO di Sandro Tranquilli

La Legge prevede la possibilità di anticipare il congedo obbligatorio di maternità (articoli 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 - Testo Unico maternità/paternità) nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (a titolo di esempio, le cosiddette "gravidanze a rischio");
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino;
- c) quando la lavoratrice addetta al trasporto e al sollevamento pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni.

I provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose sono rilasciati dalla ASL cui la lavoratrice deve recarsi munita del certificato medico di gravidanza, del certificato attestante le gravi complicanze della gravidanza nonché di qualunque altra documentazione che possa essere ritenuta utile.

L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 17 T.U., invece, è disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro, su istanza della lavoratrice o d'ufficio, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

Durante il periodo di interdizione anticipata alla futura mamma spetta lo stesso trattamento economico e previdenziale previsto per il congedo di maternità vale a dire un'indennità economica pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione. Per le iscritte alla Gestione Separata ENPAPI tale indennità è pagata direttamente dall'ENPAPI a cui dovrà essere inoltrata, oltre al modulo di domanda, la certificazione della ASL o della Direzione Territoriale del Lavoro.

SUSSIDIO PER ISCRITTI CON FAMILIARI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP O MALATTIE INVALIDANTI di Sandro Tranquilli

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, l'erogazione di un contributo mensile rivolto agli iscritti contribuenti con figli disabili in possesso dell'attestazione dello stato di Invalidità Civile, con la percentuale del 100%. L'Organo deliberativo esaminata la domanda si determina sulla base della sola documentazione allegata; l'attribuzione del beneficio avviene con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla delibera stessa e per i 12 mesi seguenti. Il sussidio assicura una erogazione pari a 500,00 euro su base mensile, rinnovabile ogni 12 mesi.

L'erogazione può essere sospesa nei casi di revisione dell'accertamento dello stato invalidante. I beneficiari del sussidio sono gli iscritti contribuenti, che svolgono esclusivamente attività libero professionale, con almeno due anni di anzianità contributiva alla data della domanda.

Il sussidio non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati nel Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri.

